ASSOCIAZIONE PENSIONATI

Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto

Tutti dovremmo preoccuparci del futuro
perché là dobbiamo passare il resto della vita
(Paul Bowles)

NOTIZIARIO N. 99 Trento, 24 novembre 2012

PATRIMONIO DEL FIP

Il 30 ottobre si è tenuta la prima udienza relativa alla vertenza con la quale abbiamo chiesto al giudice di far recuperare al patrimonio del FIP la somma prelevata nel bilancio del 2006 da Unicredito.

All'udienza le parti hanno illustrato al giudice le proprie memorie; lo stesso ha poi fissato l'udienza dibattimentale al 16 aprile 2013.

CONVENZIONI/CONDIZIONI

Presso le Dipendenze di Unicredit è disponibile il fascicolo delle convenzioni/condizioni applicate da Unicredit ai parenti dei pensionati. Copia della stessa convenzione è visionabile anche presso la nostra Sede e sul sito dell'Associazione www.asspenscaritro.xoom.it.

Attendiamo la consegna anche del fascicolo con le condizioni riservate ai pensionati ed al personale in servizio. Anche questo fascicolo sarà poi reso consultabile sul nostro sito. Ovviamente la convenzione sarà sempre visionabile presso la nostra sede e potrà essere chiesta presso le Agenzia di Unicredito.

ARRETRATI

Con la mensilità di ottobre il nostro Fondo ha provveduto a liquidare gli arretrati, anche del 2011, della perequazione, conteggiando nel contempo gli arretrati pagati per la stessa causale da parte dell'INPS.

Abbiamo chiesto con due email una comunicazione al riguardo da parte di Unicredito. La richiesta è rimasta senza risposta.

Precisiamo che il governo Monti, con il Decreto "Salva Italia" del 6 dicembre 2011 (comma 25) ha bloccato la rivalutazione, per il biennio 2012-2013, delle pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo (1441,59 euro, col valore del 2012). Se una persona percepisce più di un assegno di pensione, tale soglia va considerata non per ciascun assegno, ma per il totale.

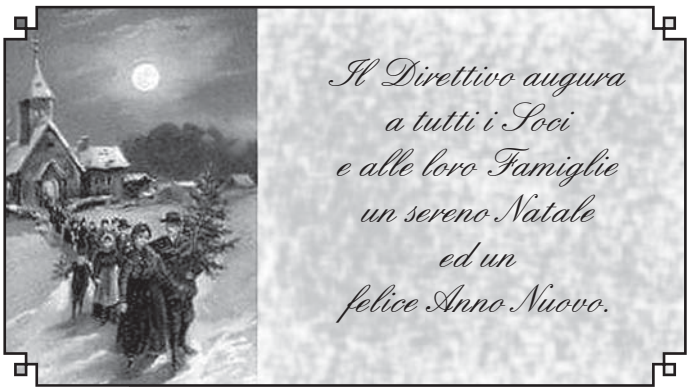

SOMMARIO

Patrimonio del FIP, Convenzioni/Condizioni, Arretrati	1
Assistenza fiscale	2, 4, 7
La panchina del Pensionato: *Attese, speranze e prospettive di un anziano*	3, 4
Modello di pagamento unificato F24 semplificato	5
Avvertenze per la compilazione modello F24 semplificato	6
Scadenzario	7
Dichiarazione IMU	7-8
I nostri soci	8
I nostri lutti	8
Nuove pensioni di reversibilità	8
Quote associative anno 2013	8

Sede: TRENTO, Corso 3 Novembre 102 – Tel. e Fax 0461 93 32 55 – e-mail: asspenscassa@tin.it - sito web: http://asspenscaritro.xoom.it

ASSISTENZA FISCALE

☞ Per coloro che hanno effettuato la dichiarazione dei redditi a mezzo del mod. "Unico" 2012

❑ Acconto IRPEF da versare nel 2012

È richiesto il versamento dell'acconto IRPEF per l'anno 2012 allorquando l'importo indicato nel rigo RN 33 superi gli euro 51,65 e solo in questo caso l'acconto è dovuto nella misura del 96%.

Inoltre, se l'importo dovuto è inferiore ad euro 257,52, l'acconto dovrà essere versato in unica soluzione entro il 30 novembre 2012.

Sempre entro la stessa data, se l'importo è superiore ad euro 257,52, va versata la seconda rata di acconto in ragione del 56,4% del RN 33.

Si tenga ancora presente che, se il contribuente prevede (ad esempio per oneri sostenuti nel corso del 2012, o minori redditi percepiti nel medesimo esercizio) un'imposta inferiore da inserire nella successiva dichiarazione, può determinare l'acconto da versare sulla base di tale minore imposta.

In questo frangente però, se per il primo versamento d'acconto si fosse ricorsi ai concessi differimenti di pagamento assoggettabili a maggiorazioni (0,40% e/o 3,75%), la somma da versare a novembre si otterrà detraendo dall'importo totale, quello della prima rata al netto delle maggiorazioni.

❑ Acconto cedolare secca locazioni per l'anno 2012

Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto relativo alla cedolare secca per l'anno 2012 occorre controllare l'importo indicato nel rigo RB11, colonna 3, "Totale imposta cedolare secca". Se questo importo:

- non supera euro 51,65, non è dovuto acconto;
- supera euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del **92 per cento** del suo ammontare (differimento del versamento di 3 punti percentuali dell'acconto 2012 alla data di versamento del saldo - D.P.C.M. del 21 novembre 2011).

Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l'acconto risulta dovuto qualora l'importo del rigo RB11, col. 3, risulti pari o superiore ad euro 52.

L'acconto cosi determinato deve essere versato:

- in **unica soluzione** entro il **30 novembre 2012** se l'importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
- in **due rate**, se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:
  - la prima, nella misura del **38 per cento del rigo RB11, col. 3**, doveva essere pagata entro il **18 giugno 2012** (il 16 giugno era sabato e il 17 giugno era domenica) ovvero entro il 18 luglio 2012 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
  - la seconda, nella restante misura del **54 per cento del rigo RB11, col. 3**, entro il **30 novembre 2012**.

Se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.

❑ Il versamento degli acconti così ottenuti va effettuata presso qualsiasi Banca, agli Sportelli postali o agli Agenti della riscossione attraverso il modello F 24.

Attenzione: per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l'importo di euro 12,00, non vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte (IRPEF e addizionali).

Avvertenza: per un problema di composizione grafica del documento, alla pagina 78 delle istruzioni per la compilazione del modello Unico PF 2012, fascicolo 1, alcune parti del testo riguardanti le ipotesi di esonero dal pagamento delle addizionali regionali e comunali risultano incomplete.
Di seguito, pertanto, sono riepilogati i casi di esonero elencati nel paragrafo interessato.

Chi non è tenuto al pagamento delle addizionali regionali e comunali (attualmente noi siamo solo coinvolti dall'addizionale regionale)

Non si è obbligati al pagamento dell'addizionale regionale all'IRPEF se si possiedono:

- soltanto redditi esenti dall'IRPEF;

segue a pagina 4

ATTESE, SPERANZE E PROSPETTIVE DI UN ANZIANO

Quand'è che una persona passa nella categoria degli anziani? Non è facile definire la persona anziana. Per riflettere sul tema è preso a campione l'anziano pensionato che sta sufficientemente bene, non ha grossissimi problemi finanziari, ha una cultura media, non vive in un luogo isolato ed è autonomo quanto basta per permettergli di muoversi da solo. Non è preso in considerazione l'anziano ancora inserito nel mondo del lavoro.

LE ATTESE

Nella commedia dialettale "L'è massa strof" scritta nel 1973 e rappresentata più volte in vari teatri, un nonno e un nipote dialogano sui tempi dell'attesa. Il ragazzo confida al nonno l'ansia che prova nell'aspettare che arrivi il suo turno per superare un esame, e il nonno un po' alla volta gli fa capire che, in fin dei conti, la vita non è altro che un infinito aspettare. E che, in pratica, una persona vive per attendere che succeda, che avvenga, che si compia qualcosa.

L'anziano, giunto a questa fase molto importante della sua vita, è consapevole di non rappresentare più l'ossatura attiva della società, ma questo non gli impedisce di aspettarsi ancora qualcosa di buono dalla vita. Le sue sono attese che possono riguardare il tempo per superare un momento difficile di depressione o qualche esperienza negativa; possono riguardare l'attesa per la visita dei figli, dei nipoti, degli amici; l'aspettare il giorno in cui può riscuotere la pensione; come tutti, l'anziano può anche solo aspettare che cambi il tempo, che sboccino i gerani sul davanzale o che gli si presenti l'occasione propizia per uscire dalla routine quotidiana. E fra le attese c'è pure quella di poter essere e sentirsi utile agli altri, visto che di esperienza ne ha tanta, anche se – e contraddittoriamente – può trovare difficile partecipare alla vita della comunità. Finito il suo ruolo nella famiglia, qualche volta spera di poter ritagliarsene un altro nella società, ma non è che lo cerchi più di tanto, la sua vita gli va bene così. Ha capito che l'esperienza sua non la può esportare perché i tempi sono molto cambiati e le sue attese spesso non trovano risposte perché intorno c'è il muro dell'indifferenza.

LE SPERANZE

La speranza più importante per un anziano è quella di stare bene fisicamente. Tutto il resto viene dopo. E a proposito di salute, l'anziano spera che frutti della ricerca scientifica e farmacologia portino ad un miglioramento della qualità della vita, piuttosto che verso un aumento solo di lunghezza.

Ogni anziano esprime spesso come speranza un pensiero che serve a nascondere le sue paure. Vorrebbe sperare in un tempo di stabilità, perché ha paura di tutto quello che cambia troppo repentinamente, e per lui è un affanno stare al passo con continue innovazioni e cambiamenti. Spera in un qualcosa capace di ridargli fiducia in se stesso: nell'affrontare, infatti, i rapporti con le strutture pubbliche in generale, ma anche col medico, soprattutto col fisico, la sua condizione di anziano qualche volta gli crea dentro un complesso di inferiorità che non vorrebbe avere.

Spera che la famiglia gli riconosca la sua lunga dedizione, e glielo dimostri con il sostegno in caso di bisogno; ma la paura è che questo possa avvenire solo in brevi periodi, il discorso è altro se la situazione di bisogno dovesse prolungarsi nel tempo. Spera invece in buoni servizi pubblici, o meglio in una rete di interventi pianificati a reale sostegno delle sue necessità.

Spera di non sentir più affermare che l'anziano è un peso per i lavoratori di oggi con i cui contributi l'Inps dice di pagargli la pensione: la sua pensione è convinto di essersela sacrosantamente guadagnata e spera che non diminuisca il suo potere di acquisto, perché in molti casi è solo sulla pensione che ha assestato il suo bilancio.

Spera in un mondo di pace, perché ha paura delle conseguenze di una guerra, così come ha paura di essere aggredito in casa o per strada.

LE PROSPETTIVE

Quali progetti può fare un anziano per il terzo millennio? Per la verità, le offerte che gli si presentano non sono molte. Ma attenzione, per molti anziani abituati ad un lavoro di routine o a un tranquillo tran tran familiare, l'eccesso di immagini e

segue a pagina 4

segue da pag. 3

di informazioni non fanno altro che creare confusione e creare rifiuto. L'anziano che si barcamena bene è quello che, magari anche molto prima di andare in pensione, ha coltivato un proprio hobby col quale in prospettiva, e con più tempo a disposizione, riuscirà a riempire le sue giornate. Ma per i tanti altri che di punto in bianco, esautorati da un incarico che magari li ha gratificati per anni, devono inventarsi un nuovo modo di vivere, le prospettive non sono rosee. Sarebbe stato opportuno che qualcuno li avesse preparati, li avesse aiutati ad imparare come occupare positivamente il tempo libero e ad orientare il loro interesse verso mete capaci di contribuire a dare un senso e un significato alla loro nuova vita.

In prospettiva, il pensionato di fresca data potrebbe trovare utili le presenze e le proposte dei circoli anziani; valide le promozioni dell'Università della terza età: la cultura acquisita da adulti riesce a dare sicurezza, ossia a dare vita alla vita.

Altri spazi li aprono le associazioni di volontariato attivo, una specie di "servizio civile" che aumenta i rapporti interpersonali e sociali fra persone le più diverse.

Proficuo sarebbe l'incoraggiare e il favorire il rapporto giovani-anziani, perché non venga persa la memoria di un modello di vivere più lento, ma forse più umano, e ne vengano invece colti i valori, e per evitare il rischio della non trasmissione esperienzale: non si può vivere il presente tagliando i ponti su tutto quanto è successo nel passato.

Gli anziani, in particolare, non riescono ad immaginarsi il futuro senza rifarsi al passato.

Ci sono anziani che hanno avuto la possibilità di tenersi aggiornati sull'evolversi dei mezzi di comunicazione: alcuni sono riusciti ad usare bene il computer e navigano in internet senza problemi.

Forse anche questa è una via che può rappresentare una prospettiva e destare interesse. Molto dipende comunque dal carattere e dalla volontà di ognuno.

L'augurio è che in ogni anziano prevalga la voglia di vivere, di partecipare, di esprimersi, di affermare il suo ruolo nella comunità, mettendo da parte – per lo meno per un tot di ore nella giornata – la cupa solitudine di quando accetta il potere soporoso della tivù. ■

ASSISTENZA FISCALE, *segue da pagina 2*

- soltanto redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell'IRPEF;
- soltanto redditi soggetti a tassazione separata salvo che, avendone la facoltà, si sia optato per la tassazione ordinaria facendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo;
- se si ha un'imposta lorda (rigo RN5) che, al netto delle detrazioni riportate nei righi RN22 e RN23, dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero, indicati nel rigo RN30, col. 2, e dei crediti d'imposta per fondi comuni indicati nel rigo RN31 col. 1, non supera euro 10,33.

☞ Per coloro che hanno compilato il mod. 730/2012

Questi contribuenti non dovranno effettuare nessuna operazione. Come per i passati esercizi, la rata d'acconto di novembre, se dovuta, sarà direttamente prelevata dalla pensione da parte dell'INPS o dagli altri sostituti d'imposta presso i quali è stato inoltrato a maggio il modello 730/12.

☞ IMU

Vi rinviamo alle pagine 7 e 8 del precedente Notiziario per l'illustrazione della nuova imposta.

Per chi avesse già "archiviato" il Notiziario ecco una sintesi:

- Si paga sulla prima casa (abitazione abituale e residenza anagrafica);
- Detrazioni (riconosciute con la prima casa anche per una pertinenza delle classi C2, C6, e C7):
  - 200 € per l'abitazione principale;
  - 50 € per ogni figlio di età inferiore a 26 anni che risieda e dimori nella stessa abitazione con una massimo di 400 €.

Aliquote ordinarie **(*) contattare l'ufficio tributi del Comune dove è ubicato il bene per accertare eventuali modifiche all'aliquota ordinaria)**:
  - 0,40% prima casa;
  - 0,76% per le altre proprietà.
- Saldo: calcolare l'imposta annua dovuta e detrarre l'acconto pagato a giugno;
- Codici Tributo: (rammentiamo che la quota statale va calcolata con l'aliquota ordinaria dividendo l'importo a metà mentre per la quota

segue a pagina 7

Agenzia Entrate

Mod. **F24** Semplificato

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE codice ufficio codice atto

DATI ANAGRAFICI cognome, denominazione o ragione sociale nome

data di nascita (giorno, mese, anno) sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita prov.

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare codice identificativo

MOTIVO DEL PAGAMENTO

Sezione	cod. tributo	codice ente	ravv.	immob. variati	acc.	saldo	num. immob.	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	detrazione	importi a debito versati	importi a credito compensati
										,	,	,
										,	,	,
										,	,	,
										,	,	,
										,	,	,
										,	,	,
										,	,	,
										,	,	,
										,	,	,
										,	,	,
										,	,	,

SALDO FINALE **EURO** + ,

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA (giorno, mese, anno)

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE: AZIENDA CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno ☐ bancario/postale ☐ circolare/vaglia postale

n.ro

tratto / emesso su cod. ABI CAB

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

Agenzia Entrate

Mod. **F24** Semplificato

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE codice ufficio codice atto

DATI ANAGRAFICI cognome, denominazione o ragione sociale nome

data di nascita (giorno, mese, anno) sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita prov.

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare codice identificativo

MOTIVO DEL PAGAMENTO

Sezione	cod. tributo	codice ente	ravv.	immob. variati	acc.	saldo	num. immob.	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	detrazione	importi a debito versati	importi a credito compensati
										,	,	,
										,	,	,
										,	,	,
										,	,	,
										,	,	,
										,	,	,
										,	,	,
										,	,	,
										,	,	,
										,	,	,
										,	,	,

FIRMA

SALDO FINALE **EURO** + ,

Autorizzo addebito su c/c IBAN I T

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA (giorno, mese, anno)

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE: AZIENDA CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno ☐ bancario/postale ☐ circolare/vaglia postale

n.ro

tratto / emesso su cod. ABI CAB

COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 *Semplificato*

Il modello F24 *Semplificato* è un modello di pagamento unificato, ideato per agevolare i contribuenti che devono pagare e compensare le imposte erariali, regionali e degli enti locali, compresa l'IMU (Imposta Municipale Propria), presso gli sportelli degli agenti della riscossione, delle banche convenzionate e degli uffici postali.

***Attenzione:* i campi con lo sfondo grigio relativi a *ravvedimento, immobili variati, acconto, saldo, numero immobili e detrazione* devono essere compilati esclusivamente da chi utilizza il modello di pagamento per i versamenti IMU.**

Come si compila il modello
Il modello è composto da una sola facciata che contiene due distinte di pagamento: la parte superiore è la copia per chi effettua il versamento, la parte inferiore è la copia per la banca, l'ufficio postale o l'agente della riscossione.
Nella sezione **"CONTRIBUENTE"** occorre riportare il codice fiscale e i dati anagrafici (i campi "codice atto" e "codice ufficio" sono compilati solo se espressamente richiesto dall'ente impositore).
Il "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" deve essere indicato insieme al "codice identificativo", desumibile dalla tabella "codici identificativi" pubblicata sul sito internet "www.agenziaentrate.gov.it" (ad esempio: genitore/tutore = 02; curatore fallimentare = 03; erede = 07), con il codice fiscale del:
– coobbligato;
– erede, genitore, tutore o curatore fallimentare che effettua il pagamento per conto del contribuente e che deve firmare il modello.
All'interno della sezione "**MOTIVO DEL PAGAMENTO**" nella colonna "*Sezione*" il contribuente deve indicare il destinatario del versamento: **"ER" (erario) o "RG" (regione) o "EL" (ente locale)**. Nelle colonne successive deve inserire il codice tributo e il codice ente per i quali si effettua il versamento e l'anno di riferimento cui questo si riferisce, espresso in quattro cifre (ad esempio 2012). L'elenco completo dei codici tributo è disponibile presso gli agenti della riscossione, le banche e gli uffici postali e può essere prelevato anche dal sito internet "www.agenziaentrate.gov.it".
Eventuali errori commessi nella compilazione possono comportare richieste di pagamento della stessa somma già versata.
Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali, anche se queste sono pari a zero (ad esempio: somma da versare pari a 52 euro, va indicato 52,00). In presenza di più cifre decimali occorre arrotondare la seconda con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, si arrotonda al centesimo per eccesso, altrimenti per difetto (ad esempio: 52,755 euro arrotondato diventa 52,76; 52,758 euro arrotondato diventa 52,76; 52,752 euro arrotondato diventa 52,75).

Se il contribuente paga gli importi dovuti a titolo di saldo o acconto in unica soluzione, all'interno della sezione "MOTIVO DEL PAGAMENTO, nella colonna "rateazione/mese rif." deve indicare 0101. In caso di pagamento rateale, al momento del pagamento di ciascuna rata, il contribuente deve indicare per ogni tributo, nella colonna "rateazione/mese rif.", la rata che sta pagando e il numero di rate prescelto (ad esempio, se versa la seconda di sei rate, deve indicare 0206).
Dopo la compilazione, il contribuente deve firmare l'apposito campo "FIRMA".
In caso di addebito sul conto corrente, il contribuente deve indicare il proprio codice IBAN nello spazio "Autorizzo addebito su c/c IBAN", vicino al campo "FIRMA".

Compensazione
Il contribuente può compensare i crediti che gli spettano con debiti inerenti tributi, indicati nello stesso modello F24. Occorre tener presente che il credito si può compensare fino ad azzerare il totale dei debiti. Il saldo finale del modello, infatti, non può mai essere negativo e riportare, quindi, un'eccedenza di credito, ma soltanto positivo, cioè chiudere con un importo da versare, oppure pari a zero.
Anche in quest'ultimo caso, in cui nulla risulta dovuto in seguito alla compensazione perché il saldo finale è zero, il contribuente deve comunque compilare e presentare il modello.
Chi effettua la compensazione, per esporre correttamente i crediti, deve indicare:
a) nella colonna "codice tributo", il relativo codice da cui scaturisce il credito;
b) nella colonna "anno di riferimento", il periodo d'imposta cui si riferisce il credito;
c) nella colonna "importi a credito compensati", l'ammontare del credito che si intende utilizzare in compensazione.
In ogni caso, l'importo massimo compensabile è pari a 516.456,90 euro.

ISTRUZIONI PARTICOLARI PER IL PAGAMENTO DELL'IMU

Per il versamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU), all'interno della sezione **"MOTIVO DEL PAGAMENTO",** nella colonna "S*ezione*" è indicato il codice "**EL**", mentre in ogni riga il contribuente deve:
– nello spazio "codice ente", inserire il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri;
– nello spazio "ravv." barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
– nello spazio "immob. variati" barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione;
– nello spazio "acc." barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;
– nello spazio "saldo" barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
– nello spazio "numero immobili" indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
– nello spazio "anno di riferimento" indicare l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio "ravv.", specificare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata;
– nello spazio "importi a debito versati" indicare l'importo a debito dovuto. Se il contribuente ha diritto alla detrazione (riportata nella colonna "detrazione") deve indicare l'imposta al netto della stessa.

Lo spazio "rateazione" deve essere compilato solo se l'Amministrazione finanziaria fornisce le relative istruzioni, ad esempio con circolari o risoluzioni.

comunale si dovrà tener conto delle aliquote deliberate dai singoli Comuni)

3912 - abitazione principale e relative pertinenze
3913 - fabbricati rurali strumentali
3916 - aree fabbricabili quota comunale
3917 - aree fabbricabili quota statale
3918 - altri fabbricati quota comunale
3919 - altri fabbricati quota statale.

- Alleghiamo facsimile del modello F24 semplificato con le relative istruzioni.
- Con la rata di dicembre sarà possibile pagare anche con un apposito bollettino postale.

(°) **Il 31 ottobre scorso** è scaduto il termine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto/potuto approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote IMU con la precisazione che, nel caso in cui i Comuni non avessero deliberato sulle aliquote, si applicheranno quelle previste dall'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 e cioè: 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, 0,76 per cento per gli altri immobili.
I Comuni hanno tempo però fino alla **fine di novembre** per depositare le relative delibere.
Per quanto concernei regolamenti e le delibere comunali relative alle aliquote, il Dipartimento delle Finanze ha predisposto una pagina internet in cui per ogni comune è scaricabile in formato pdf sia il regolamento che la delibera di approvazione delle aliquote.

SCADENZARIO:

VERSAMENTI DI FINE 2012

IRPEF: *Solo per coloro che hanno compilato il mod. UNICO* (da versare a mezzo modello F24)

– **entro il 30 novembre 2012**
seconda rata di acconto da v ersare a mezzo modello F24

IMU: (da versare presso gli Agenti per la riscossione o Uffici postali, Banche)

– **entro il 17 dicembre 2012:**
saldo da versare a mezzo modello F24 - anche semplificato - o specifico bollettino postale.

DICHIARAZIONE IMU

Parafrasando la celebre poesia di Eduardo, si può dire che gli impegni col fisco non finiscono mai. A pochi giorni dalla scadenza dell'ultima rata IMU per il 2012 **per alcuni di noi arriva il momento della dichiarazione IMU**, che dopo una serie di rinvii è stata scadenzata ***"entro 90 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione Imu e delle relative istruzioni"***. (Vedi paragrafo Termini di presentazione).

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha firmato il decreto che approva il modello di dichiarazione agli effetti dell'IMU con le relative istruzioni però, al momento della stampa del presente Notiziario non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Ecco quanto vi possiamo comunicare:

● **Non tutti devono presentare la dichiarazione IMU.**

Imu e Ici separate nella struttura, unite nella dichiarazione. Questo perchè i dati rilevanti per la determinazione dell'imposta municipale propria sono in pratica gli stessi richiesti in passato per la vecchia imposta comunale. L'affermazione si legge nelle istruzioni al modello di dichiarazione Imu. Tornando all'accostamento con l'antenata Ici, chi a suo tempo ha presentato la denuncia ai fini di quell'imposta non deve far nulla, in quanto i dati comunicati allora mantengono la loro validità anche per l'Imu, naturalmente se non ci sono state variazioni. L'obbligo dichiarativo, infatti, così come disposto per l'Ici, sorge solo quando le informazioni richieste non possono essere acquisite direttamente dalla banca dati catastale.

Ma veniamo al sodo. La dichiarazione Imu va presentata esclusivamente in casi particolari che si possono riassumere in due grandi categorie:

– per gli immobili che godono di riduzioni d`imposta
– per le variazioni che determinano una diversa quantificazione dell`imposta non reperibili da parte dei Comuni nella banca dati catastale.

Gli elenchi completi delle due tipologie si trovano nelle istruzioni al modello con i puntuali riferimenti normativi. In particolare, nella prima categoria, rientrano, tra gli altri, gli immobili concessi in locazione per i quali il Comune ha deliberato la riduzione dell'aliquota. In particolare, la denuncia Imu non va presentata in caso di contratti di locazione registrati dal 1° luglio 2010. Da quella data, infatti, insieme alla registrazione dell`atto vanno comunicati alle Entrate anche i dati catastali relativi all`immobile locato. Pertanto gli stessi finiscono nella "rete" e sono facilmente reperibili dagli enti locali. L'esonero scatta anche per i contratti registrati prima di quella data, se i dati catastali sono stati successivamente comunicati in occasione di proroga, risoluzione o cessione del contratto. Si capisce, dunque che, se esiste una norma che impone la comunicazione di un fatto rilevante, l'obbligo della dichiarazione Imu viene meno. Inoltre, l'esenzione vale pure nell'ipotesi

segue a pagina 8

DICHIARAZIONE IMU, *segue da pagina 7*

in cui il Comune, per concedere lo sconto d'imposta, chiede ai propri cittadini, ad esempio, la consegna del contratto di affitto o un'autocertificazione

● Niente dichiarazione Imu per l`abitazione principale: vero ma non del tutto

Un discorso a parte va fatto per l'abitazione principale, per la quale, dopo gli argomenti esposti, l'adempimento sembrerebbe sempre escluso, perché l'abitazione principale è iscritta in Catasto ed è dimora abituale e residenza anagrafica del possessore e del suo nucleo familiare. Inoltre, deve essere unica, perché la norma è chiara nell'affermare che, se i componenti del nucleo familiare hanno residenza anagrafica e dimora abituale in immobili differenti dello stesso comune, la tassazione agevolata si applica comunque a un solo immobile. Sono proprio questi casi, come ad esempio quello più comune dell'immobile in comproprietà fra coniugi (non legalmente separati) nel quale dimora solo uno dei due, mentre l'altro risiede in un'altra casa situata nello stesso comune, a determinare l'obbligo dichiarativo da parte del coniuge cui spetta lo sconto. C'è poi l'ipotesi della separazione legale: il quadro è che l'ex coniuge assegnatario dell`immobile deve effettuare l'adempimento esclusivamente quando la casa in questione è ubicata in un comune diverso da quello di celebrazione del matrimonio e da quello in cui è nato.

- allo stesso tempo non deve presentarla chi ha modificato le mappe catastali, in quanto automaticamente dall'agenzia del territorio risulta una nuova rendita;
- non la presenta chi gode delle detrazioni per i figli a carico, in quanto le informazioni sono estratte dall'anagrafe

Tornando all'accostamento con l'antenata Ici, chi a suo tempo ha presentato la denuncia ai fini di quell'imposta non deve far nulla, in quanto i dati comunicati allora mantengono la loro validità anche per l'Imu, naturalmente se non ci sono state variazioni. L'obbligo dichiarativo, infatti, così come disposto per l'Ici, sorge solo quando le informazioni richieste non possono essere acquisite direttamente dalla banca dati catastale.

Chi la presenta

- chi ha cambiato la propria situazione immobiliare (ha comprato, ha venduto, ha ereditato nel 2012; ha cambiato residenza), nel caso in cui l'atto notarile non sia transitato attraverso il MUI (modello unico informatico);
- chi beneficia di riduzioni di imposta (es. immobili degli enti non commerciali);
- nel caso in cui due coniugi risiedano in distinte abitazioni: la dichiarazione serve a chiarire quale delle due gode delle riduzioni prima casa e per eventuali figli a carico;
- i proprietari degli immobili locati, in quanto alcuni comuni differenziano le aliquote a seconda di abitazioni sfitte o affittate;
- chi ha acquistato un'area edificabile;
- gli immobili posseduti dai soggetti ires;
- i proprietari di case inagibili.

Termini di presentazione:

Il termine ordinario "a regime" per la presentazione del modello è quello di 90 giorni dal momento in cui si è diventati possessori dell`immobile o da quello in cui si sono verificate variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta. Invece, relativamente agli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la scadenza come sopra scritto è fissata al 4 febbraio 2013 (salvo modifiche o proroghe), fermo restando il diritto per il contribuente di usufruire del termine ordinario di 90 giorni (ad esempio, se l'obbligo scatta il 15 novembre 2012, la dichiarazione potrà essere presentata fino al 13 febbraio 2013).

Il Modulo è reperibile presso i singoli Comuni, o nel sito dell'Agenzia delle Entrate.

SITUAZIONE DEI SOCI

Alla data odierna gli iscritti all'Associazione sono: 471.

I NOSTRI LUTTI

Comunichiamo con vivo cordoglio e con un pensiero di commossa partecipazione alle famiglie, la scomparsa dei soci:

- TONELLI ERNESTO
- BALDI ROCCHETTI DINA

NUOVE PENSIONI DI REVERSIBILITÀ:

- GALLO TONELLI LIDIA

QUOTE ASSOCIATIVE PRO 2013

Le quote per il 2013 sono state confermate in:

- **Euro 5** per commessi, ausiliari;
- **Euro 8** per impiegati e quadri;
- **Euro 10** per funzionari;
- **Euro 13** per dirigenti.

Auspichiamo che anche per quest'anno le quote vengano trattenute direttamente dall'UNICREDITO in sede di pagamento della Pensione in uno dei primi mesi del 2013.

Coloro che non sono beneficiari di pensione integrativa e percepiscono la sola pensione INPS saranno contattati direttamente dall'Associazione che indicherà le modalità di versamento della quota.

AVVERTENZA

Tutte le note sono state compilate dalla nostra redazione attingendo alle Norme ufficiali o a qualificati quotidiani o periodici. Non possiamo tuttavia assumere alcuna responsabilità per gli eventuali errori od omissioni delle nostre fonti o per nostre involontarie sviste.